



COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Segretario Generale

Prot. N. 22067 del 15.11.2016

AI RESPONSABILI DI SETTORE

P.C. AL NUCLEO DI VALUTAZIONE
SEDE

DIRETTIVA 10/2016

OGGETTO: IMPLEMENTAZIONE SISTEMA SI.CE.ANT.

Ai fini della corretta istruttoria delle interrogazioni al sistema di rilascio automatizzato delle certificazioni antimafia (Si.Ce.Ant.) si fa seguito alla precedente a ulteriore chiarimento.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le certificazioni antimafia e la particolare disciplina rivolta agli enti soggetti a scioglimento ai sensi dell'art. 143 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. ha sede nel Libro II del **Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159**, di seguito "Codice antimafia".

Ai sensi dell'art. 100 del Codice, infatti, l'ente locale, sciolto ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, deve acquisire, **nei cinque anni successivi allo scioglimento, l'informazione antimafia per qualsiasi valore economico** prima di ogni:

- stipulazione, approvazione o autorizzazione di qualsivoglia contratto o subcontratto;
- rilascio di qualsiasi concessione o erogazione indicati nell'articolo 67;

L'art. 67 fa riferimento alle concessioni o erogazioni cui non possono accedere le persone soggette a misure di prevenzione e in particolare:

- a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
- b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
- c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
- d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati anonari all'ingrosso;
- e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
- f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
- g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;



COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Segretario Generale

h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplosive.



COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Segretario Generale

Ne consegue pertanto che per il rilascio delle predette autorizzazioni o erogazioni l'istruttoria del procedimento non possa prescindere dalla verifica e dal decorso dei termini previsti, di cui si dirà appresso, per il rilascio della informazione prescritta.

Ai Sensi dell'art. 84, comma 3, "l'informazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, nonché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 6, nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4."

VALIDITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione acquisita ha validità di 12 mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che nel frattempo intervenga una modifica dell'assetto societario che, opportunamente comunicata all'Ente o acquisita dallo stesso, determina una nuova richiesta alla Banca Dati Nazionale.

TERMINI

Dalla lettura dell'art. 92 del Codice e dalla prassi operativa emerge la necessità di distinguere due ipotesi. La prima riguarda i soggetti che siano già censiti e per i quali non sussistano cause per cui non possa essere rilasciata la informazione antimafia liberatoria. In tale ipotesi l'informazione è immediatamente rilasciata al momento della consultazione.

Altra ipotesi è quella attinente invece i soggetti che per i quali risulta necessario effettuare le necessarie verifiche cui sono equiparati i soggetti non censiti. In tale ipotesi l'informazione non sarà rilasciata immediatamente, ma il sistema la darà in istruttoria.

In tale ipotesi il termine previsto per il rilascio da parte del prefetto della informazione è di 30 giorni, salvo il caso di particolare complessità degli accertamenti per cui è comunicato immediatamente all'amministrazione procedente il termine più ampio di 45 giorni.

Decorsi infruttuosamente i suddetti termini i soggetti richiedenti procedono anche in assenza di informazione antimafia.

In ogni caso è necessario che nelle **determinazioni dei Responsabili di Settore sia specificamente indicato il numero attribuito alla interrogazione e la data al fine del controllo circa la corretta applicazione della disciplina in esame. Ugualmente in tutti gli atti di autorizzazione ai sensi dell'art. 67 del Codice.**

Solo nei casi di documentata urgenza è possibile procedere prima del decorso del termine di 30 giorni.

Dalla lettura dell'art. 92, comma 3 e ss., del Codice in tali casi è tuttavia necessario e opportuno che:



COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Segretario Generale

- sia comunque interrogata la banca dati, dandone atto con menzione del numero assegnato alla istruttoria nella determinazione o contratto e in ogni altro atto comunque rientrante nel campo di applicazione di cui all'art. 100 citato;
- i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 citato siano espressamente corrisposti sotto condizione risolutiva;
- nella ipotesi in cui intervenga informazione interdittiva la stazione appaltante deve procedere immediatamente alla revoca delle autorizzazioni e delle concessioni o alla risoluzione dei contratti.

I SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA

Ai fini della corretta e completa istruttoria del procedimento volto al rilascio della informazione antimafia è necessario che la richiesta sia effettuata, a prescindere da qualsivoglia importo che il sistema non richiede laddove si inserisca come motivo della richiesta l'art. 100 del Codice Antimafia, per tutti i soggetti indicati dall'art. 85 del predetto Codice:

- imprese individuali ► titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.
- associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese ► direttore tecnico e, se presenti:
 - a) per le associazioni ► legale rappresentate;
 - b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, ► legale rappresentante e eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
 - c) per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro ► al socio di maggioranza, o al socio in caso di società con socio unico;
 - d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico ► legale rappresentante e imprenditori o società consorziate;
 - e) per le società semplice e in nome collettivo ► tutti i soci;
 - f) per le società in accomandita semplice ► soci accomandatari;



COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Segretario Generale

- g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile ► coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
- h) per i raggruppamenti temporanei di imprese ► le imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
- i) per le società personali ► i soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.

Per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia deve essere richiesta anche in ordine ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

- Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, ► coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.
- Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) di cui sopra, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, ► anche i soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché i direttori generali e i soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.

Oltre tutti i predetti soggetti è fondamentale che **la richiesta sia riferita anche ai soggetti conviventi di maggiore età** di tutti i soggetti di cui innanzi.

Il mancato inserimento dei conviventi comporta in ogni caso l'impossibilità per il sistema di completare l'istruttoria e dar corso al rilascio della informazione, che **si avrà dunque per non richiesta** con il prevedibile allungamento dei termini e la duplicazione inutile delle procedure.

ISTRUZIONI OPERATIVE



COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Segretario Generale

Al fine della corretta istruzione di ogni richiesta e del rispetto di quanto richiesto dall'art. 100 del Codice Antimafia si ritiene dunque necessario che per ogni affidamento, contratto, autorizzazione o altro atto per cui è necessaria la preventiva acquisizione della informazione antimafia sia acquisito d'ufficio il certificato camerale della società, ditta o impresa da cui è possibile individuare i soggetti che ne hanno rappresentanza e che vi esercitano poteri di controllo e che, secondo il dettagliato elenco di cui innanzi, vanno inseriti nella richiesta di certificazione.

Per ognuno dei predetti è poi necessario che all'atto della aggiudicazione o qualsiasi atto prodromico all'affidamento di lavori e acquisizione di beni e servizi o all'atto della richiesta di autorizzazione o concessione di cui all'art. 67 citato, siano attestate con autocertificazione le generalità di tutti i soggetti maggiorenni conviventi, i quali dovranno essere inseriti nella richiesta di informazione ai sensi della premessa disciplina.

Le SS.LL. sono dunque invitate ad attenersi scrupolosamente alla presente direttiva e a rinnovare le richieste già effettuate nel caso in cui l'istruttoria non fosse completa come innanzi descritta.

Quanto disposto costituisce obiettivo ai fini della valutazione del risultato e sarà oggetto dei controlli successivi.

Altavilla Milicia, lì 15.11.2016

IL SEGRETARIO GENERALE
MARIAGIOVANNA MICALIZZI